

Prot. 4293



TRIBUNALE DI CROTONE
Via Vittorio Veneto snc 88900 Crotona
Tel. 0962/920111 e-mail: tribunale.crotone@giustizia.it

UFFICIO DI PRESIDENZA

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
A TUTTI MAGISTRATI IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE
e, p.c.,
AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Crotone, 7 novembre 2017.

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ASCOLTO DELLA PERSONA MINIRENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il protocollo di intesa sottoscritto in data odierna relativo alla disciplina delle modalità di ascolto del minore, al fine di garantire al medesimo la massima tutela e protezione, nel rispetto della normativa vigente.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Maria Vittoria Marchionò

ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

Considerato che:

- l'art.12 della Convenzione di New York del 20.11.1989 (ratificata con L.n.176/1991) dichiara che *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e che “a tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale”;*
 - gli artt.3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996 (ratificata con L.77/2003) prevedono che *“Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad una autorità giudiziaria al minore, che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento, vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:*
 - a)ricevere ogni informazione pertinente;*
 - b)essere consultato ed esprimere la propria opinione;*
 - c)essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”.*
- Inoltre è previsto che *“Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve tra l'altro:*
- quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, assicurarsi che lo stesso abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti; nei casi che lo richiedono consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità; a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;*
 - tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;*
- la Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (c.d. Carta di Nizza) al punto 1) dell'art.24 (diritti del bambino) stabilisce che: *“I bambini hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in*

considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;

- l'art.23 lett.b) del Regolamento CE n.2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) dichiara che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute *“se rese senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”*;

Considerato altresì che:

- il nostro ordinamento interno prevede in numerose procedure l'audizione del minore ultradodicesimo o comunque capace di discernimento;
- l'art.315 bis cc, introdotto dalla L. 219/2012 inserisce tra i diritti del figlio che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se dotato di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
- l'art.336 bis cc., (L.154/2013) ha disciplinato l'ascolto del minore;
- la giurisprudenza della Suprema Corte in diverse pronunce, anche a Sezioni Unite (21.10.2009 n.22238), ha ritenuto censurabile per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo una decisione che aveva omesso di motivare la mancata audizione di due minori in un procedimento che concerneva il loro affidamento;
- la medesima Corte di Cassazione (26.03.2010) ha chiarito che l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, ma che **riflette invece una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi** che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere da lui ignorati e che, onde garantire al minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione al giudice spetta il compito di eseguire l'audizione in modo che la stessa risulti protetta da interferenze, turbamenti o condizionamenti, con facoltà di *“adottare tutte le cautele e le modalità suggerite dalla circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone tra la posizione del fanciullo ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso viene ascoltato”*;
- la Corte di Cassazione con una recente pronuncia (sentenza n. 18846 del 26/09/2016) ha altresì ribadito quanto segue *“Qualora sia necessario ricorrere all'ascolto del minore, tale strumento va considerato appieno nella sua interezza e non va esperito esclusivamente come passaggio formale e pedepeduto al raggiungimento della decisione finale”*.

Alla luce di questi principi,

l'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, rappresentato dalla Consigliera della Scuola Centrale, Avv. Rosa Patrizia Vincelli,

propone

la stipula di un protocollo per l'ascolto del minore avente la funzione di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto, al fine di garantire allo stesso la massima tutela e protezione nel rispetto della normativa vigente;

- **il Tribunale di Crotona, in persona del Presidente, dott.ssa Maria Vittoria Marchianò;**
- **il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotona, dott. Giuseppe Capoccia;**
- **il COA di Crotona, in persona del Presidente, avv. Salvatore Iannotta;**
- **l'Osservatorio Nazionale Diritto di famiglia-Sezione di Crotona, avv. Maria Teresa Galea;**

hanno condiviso l'iniziativa

Tanto premesso,

si concorda quanto segue

1)

ASCOLTO DEL MINORE ULTRADODICENNE

Nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, se richiesto da una sola delle parti ovvero nel caso in cui lo ritenga opportuno, il Giudice, (ove non sia in contrasto con l'interesse del minore o non appaia manifestamente superfluo), procede all'ascolto del minore.

Il mancato ascolto del minore, richiesto anche solo da una delle parti, deve essere adeguatamente motivato dal Giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile.

Nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto e di regolamentazione dell'esercizio di potestà genitoriale ai sensi dell'art.317 bis cc proposta congiuntamente è auspicabile che il minore non venga sentito.

2)

ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE

Il giudice dà luogo all'ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, quando ricorrano seri motivi per procedervi.

La capacità di discernimento sarà accertata-preferibilmente-dal Servizio Sociale o di Neuropsichiatria infantile, prima di emettere provvedimenti, anche provvisori, nel suo interesse.

3)

AUTORITA' CHE PROCEDE ALL'ASCOLTO

L'ascolto del minore davanti al Tribunale Ordinario è effettuato dal Giudice, possibilmente affiancato da un ausiliario esperto in materie psicologiche o in mediazione familiare.

4)

INFORMAZIONI AL MINORE E MODO DELL'ASCOLTO

Il Giudice procede all'ascolto del minore dopo aver acquisito, sulla base degli atti relativi al procedimento, conoscenza delle condizioni dello stesso e della sua famiglia.

Prioritariamente informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto con modi e termini a lui comprensibili.

Parimenti fornisce informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda, informandolo sul significato e sulla finalità del suo ascolto.

A seguire lo consulta e raccoglie la sua opinione e le sue aspirazioni.

Il Giudice procede, quindi, alla verbalizzazione, riportando sia le dichiarazioni che le eventuali manifestazioni non verbali del minore.

Il minore ha diritto di leggere e sottoscrivere il verbale, ove capace.

5)

TEMPO E LUOGO DELL'ASCOLTO

L'udienza dedicata all'ascolto del minore è fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e, comunque, possibilmente, nelle ore pomeridiane, evitando concomitanza con le udienze degli adulti.

L'audizione si svolge a porte chiuse, in modo da garantire al minore riservatezza e tranquillità.

In caso di assenza del minore, il Giudice dispone una nuova comparizione e può assumere informazioni, tramite il Servizio Sociale, dei motivi dell'assenza.

6)

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

L'audizione del minore si svolge alla presenza del Giudice titolare della procedura e dell'eventuale ausiliario.

I genitori, i difensori, il Curatore speciale del minore ed il PM sono ammessi solo se autorizzati dal Giudice a partecipare.

Al fine di evitare condizionamenti, interferenze e turbamenti, le parti hanno facoltà di far pervenire al Giudice, prima dell' ascolto, richieste in ordine ai punti sui quali ritengono opportuno ascoltare l'opinione del minore.

E' vietato ai difensori ed alle parti, eventualmente ammesse, porre domande direttamente al minore.

7)

DOVERI DEI DIFENSORI DELLE PARTI

I difensori dei genitori del minore si adoperano affinché la spontaneità del minore non venga compromessa.

I difensori invitano le parti da loro assistite ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, ad evitare qualsiasi forma di suggestione o di induzione della volontà e ad astenersi dal mostrare al minore gli atti relativi al procedimento che lo riguardano.

I difensori si asterranno dal ricevere i figli minori presso i propri studi o presso luoghi terzi.



Dott.ssa Maria Vittoria MARCHIANO
Presidente del Tribunale di Crotone




Avv. Rosa Patrizia VINCELLI
Consigliera Scuola Centrale Oss.
Nazionale Diritto di Famiglia



Dott. Giuseppe CAPOCCIA
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Crotone



Avv. Maria Teresa GALEA
Presidente sezione Crotone
Oss. Nazionale Diritto di Famiglia



Avv. Salvatore IANNOTTA
Presidente COA di Crotona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iannotta', written over the printed name.